REGOLAMENTO (CEE) N. 3637/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 655/86 che fissa, per la campagna 1986, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 360/86, esiste la possibilità di effettuare una revisione nel corso dell'anno del volume dei contingenti nonché della loro ripartizione trimestrale, definiti dal regolamento (CEE) n. 655/86 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2431/86 (3);

considerando che la Spagna ha introdotto una domanda per aumentare il contingente di alcuni prodotti congelati al fine di fare fronte a dei bisogni eccezionali e temporanei del mercato; che è opportuno, in questa situazione, preservare l'equilibrio dei prezzi come risulta dal funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, facilitando l'approvvigionamento del mercato con un adattamento dei livelli dei contingenti;

considerando che il Portogallo ha introdotto una domanda per aumentare i livelli dei contingenti fissati per la campagna 1986 per alcuni prodotti congelati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 655/86 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.
(2) GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 9.
(3) GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 43.

ALLEGATO

« *ALLEGATO*

Contingenti annui per l'importazione in provenienza dai paesi terzi e ripartizione trimestrale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 360/86

A. Per quanto riguarda la Spagna (tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti annui	Quote trimestrali			
			1	2	3	4
03.01 B I h) 1	Merluzzi freschi o refrigerati	1 980	590	730	250	410
03.01 B I p) 1	Acciughe fresche o refrigerate	380	50	110	110	110
03.01 B I t) 1	Naselli freschi o refrigerati	725	25	210	300	190
03.01 B I t) 2	Naselli congelati	18 690	910	2 780	2 780	12 220
03.01 B I u)	Merlani poutassou	690	60	210	210	210
03.01 B I ex v)	Sugarelli freschi o refrigerati	20	2	6	6	6
03.01 B II ex a)	Filetti di merluzzo freschi o refrigerati	1 050	110	330	270	340
03.01 B II b) 9	Filetti di nasello congelati	9 000	290	880	880	6 950
03.02 A I ex b)	Merluzzi non secchi, salati o in salamoia	10 150	1 000	3 120	2 710	3 320
03.03 A III ex b)	Grancevole fresche (vive)	55	3	11	16	25
03.03 B IV b) ex 2	Vongole fresche o refrigerate	450	55	90	55	250

B. Per quanto riguarda il Portogallo (tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti annui	Quote trimestrali			
			1	2	3	4
03.01 B I h) 2	Merluzzi congelati	1 200	120	360	360	360
03.01 B I ij) 2	Merluzzi carbonari congelati	20	2	6	6	6
03.01 B I k) 2	Eglefini congelati	20	2	6	6	6
03.01 B I m) 2	Molve congelate	20	2	6	6	6
03.01 B I n) 2	Merluzzo dell'Alaska e merluzzo giallo congelati	20	2	6	6	6
03.01 B I t) 1	Naselli freschi o refrigerati	20	2	6	6	6
03.01 B I t) 2	Naselli congelati	9 000	850	3 500	1 800	2 850
03.01 B I ex v)	— Sugarelli freschi, refrigerati o congelati	30	3	9	9	9
	— Gadus macrocephalus, Brosme brosme congelati	20	2	6	6	6
03.01 B II b) 1	Filetti congelati di merluzzi	20	2	6	6	6
03.01 B II b) 3	Filetti congelati di eglefini	20	2	6	6	6
03.01 B II b) 9	Filetti congelati di naselli	80	2	6	46	26
03.01 B II b) 11	Filetti congelati di passere di mare	20	2	6	6	6
03.01 B II b) 12	Filetti congelati di passere artiche	20	2	6	6	6
03.02 A I b)	Merluzzi interi, decapitati o in pezzi, secchi, salati o in salamoia	63 300	2 600	24 800	21 500	14 400
03.02 A I ex f)	Prodoti analoghi al merluzzo (merluzzo carbonaro, eglefino, merluzzo dell'Alaska, merluzzo giallo, Gadus macrocephalus, Brosme brosme)	20	1	10	6	3
03.03 A IV ex a)	Gamberetti della famiglia Pandalidae congelati	20	1	10	6	3
03.03 A IV b) ex 2	Gamberetti grigi del genere Crangon congelati	20	1	10	6	3
03.03 A IV ex c)	Altri gamberetti congelati	800	100	400	200	100
03.03 A V a) 1	Scampi congelati	50	5	15	15	15
03.03 B IV a) 1	Calamari congelati	7 500	800	2 600	2 300	1 800 »